

**\* STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA\***

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**ART.1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile, all'art.90 della L. 289/2002 e in coerenza con il Codice del Terzo Settore, è costituita, un'associazione non riconosciuta, operante nel settore sportivo dilettantistico che assume la denominazione di

**"SOLIERA VOLLEY 150**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Abbreviabile in **SOLIERA VOLLEY 150 A.S.D."**

con sede a Soliera (MO), in via Soliera Cavezzo, 60.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene in ambito dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici registri, albi, federazioni sportive.

Essa aderisce alla F.I.P.A.V. (Federazione Italiana Pallavolo), alla UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) e al CSI (Centro Sportivo Italiano), riconosciute dal CONI e si obbliga a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali, nonché adottarne la relativa tessera nazionale in relazione alle diverse discipline.

Accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della CIO.

Con delibera del Consiglio Direttivo essa potrà aderire ad altre Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nonché ad altri enti nazionali e locali con cui essa condivide i propri scopi sociali.

**ART.2** - L'associazione sportiva dilettantistica **non ha alcun fine di lucro,**



intende valorizzare la pratica dello sport in generale ed in particolare svolgere le attività:

- pallavolo nelle sue diverse discipline e categorie.

L'associazione intende promuovere la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche, non agonistiche, competitive dilettantistiche a qualsiasi livello; intende svolgere la propria attività anche per fini ricreativi, didattici e sociali, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi a beneficio di tutta la comunità. In particolare intende rivolgersi ai giovani, ragazze e ragazzi, del territorio in cui opera.

Per lo svolgimento delle attività l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri soci; inoltre, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, prestazioni occasionali, collaborazioni in genere, anche ricorrendo ai propri associati.

**ART.3** - L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, e nei confronti dei propri soci e/o tesserati alla Federazione o Ente nazionale di appartenenza, si propone di:

- gestire impianti, luoghi, spazi, per lo svolgimento di attività sportive, anche in convenzione con gli Enti Pubblici;
- incoraggiare, promuovere e favorire lo svolgimento delle attività sportive promuovendo corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento dell'attività sportiva;
- partecipare alla promozione e gestione di manifestazioni sportive pubbliche;
- acquistare beni immobili e mobili, attrezzature e impianti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali o direttamente connesse;

- svolgere altre attività, connesse ed inerenti agli scopi sociali, purché utili e necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali.

**ART.4** - L'Associazione sportiva, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto delle norme vigenti in merito, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sport dilettantistico e nei limiti imposti dalla legge.

**ART. 5** - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

## **SOCI**

**ART.6** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, che condividono le finalità istituzionali e siano mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale accetta con il principio del silenzio assenso; per il diniego deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, ne sarà data comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

In ogni caso la qualità di socio s'intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette; i soci maggiorenni hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina

degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione; i soci minorenni potranno esercitare il diritto al voto tramite colui o colei che ne esercita la patria podestà.

I soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, hanno diritto ad un solo voto (voto pro-capite) ed è ammesso il voto per delega nella misura massima di una delega per socio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**ART. 7** - I soci sono tenuti:

a) Al pagamento della quota annuale, o al rinnovo della stessa, nonché all'acquisto dell'eventuale tessera federale nazionale sportiva in relazione alle attività sportive praticate; i soci sono tenuti altresì al versamento di altri contributi democraticamente deliberati dal Consiglio Direttivo;

b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

c) Ad osservare comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l'associazione e la Federazione di appartenenza.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti del presente articolo; l'esclusione in caso mancato versamento della quota annuale si intende automatica; negli altri casi essa è deliberata dal Consiglio Direttivo; il socio escluso può chiedere che la decisione sia rimessa in via definitiva all'Assemblea dei Soci.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

**ART. 8** - La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di



modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

### **RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**ART.9** - L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

**ART.10** - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili/ proventi fra soci.

### **ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE**

#### **ASSEMBLEE**

**ART.11** - L'assemblea dei soci, è l'organo sovrano; essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso l'avviso affisso nelle sedi in cui si svolgono le attività, la forma in via telematica ( Internet), via posta elettronica, con avviso di ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (da almeno un decimo del corpo sociale) e quando se ne ravvisi la necessità. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

**ART.12 - L'assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART.13 - L'assemblea in forma straordinaria**, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 17 dello statuto.

**ART.14 - L'Assemblea**, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente

o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART.15** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri scelti tra gli associati maggiorenni.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese, e delibera alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con la maggioranza assoluta dei voti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente altri ruoli o funzioni;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- promuovere l'attività sportiva in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.

### **PRESIDENTE**

**ART. 16-** Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi. Il Presidente, di norma, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni.


In caso di sua prolungata assenza o grave impedimento le di lui mansioni

spettano al Vicepresidente.


### **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**ART. 17** - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono, secondo le disposizioni di legge. A tal fine potrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

**ART.18** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le direttive del CONI, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.



Il segretario



Il Presidente

AGENZIA DELLE SUEDE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 3.0. GEN. 2018

El. n° 593 Scritta 3

Contro n° 200

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
L. TRABUCCO

Brandsa Grinento

